Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 30 marzo 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 87 DEL 30 MARZO 1982:

LEGGE 9 febbraio 1982, n. **106.**

Approvazione ed esecuzione del regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 87 DEL 30 MARZO 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 19:

Monte Pora, società per azioni, in Castione della Presolana: Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1981.

Cassa per il credito alle imprese artigiane, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 20 gennaio 1982.

Finsider - Società finanziaria siderurgica per azioni, in Roma: Obbligazioni « 5,50 % - 1963-1983 » sorteggiate il 9 marzo 1982.

Iris Napoli, società per azioni, in Mugnano di Napoli: Obbligazioni « 7 % - Emissione 1971 » sorteggiate il 28 febbraio 1982.

Società italiana per il gas, per azioni, in Torino: Obbligazioni « 5,50 % - 1961-1982 » sorteggiate il 12 marzo 1982.

Mediocredito ligure, ente di diritto pubblico: Rimborso di obbligazioni.

Fonderie acciai speciali San Giacomo, società per azioni, in Cura Carpignano (Pavia): Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1982 (deliberazione del 16 novembre 1971).

Fonderie acciai speciali San Giacomo, società per azioni, in Cura di Carpignano (Pavia): Obbligazioni sorteggiate il 15 gennaio 1982 (deliberazione del 19 aprile 1974).

Distillerie Teresa Raiz, società per azioni, in Povoletto: Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1981.

Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese: Estrazione di obbligazioni (Emissione anno 1962 - 5,50 %).

Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese: Estrazione di obbligazioni (Emissione anno 1971 - 7 %).

Maifinita, società per azioni, in Pomponesco (Mantova): Obbligazioni sorteggiate il 1° marzo 1982.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1103.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 48, relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 48. — La facoltà di medicina e chirurgia conferisce le lauree in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria.

Dopo l'art. 48 è inclusa la seguente dizione:

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

Nell'art. 49 è preposto il seguente comma:

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni divisi in tre bienni. Titolo di ammissione è quello previsto dalle leggi in vigore.

Dopo l'art. 51, con il conseguente spostamento degli articoli successivi, sono inclusi i seguenti nuovi articoli:

CORSO DI LAUREA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

Art. 52. — La durata del corso degli studi per la laurea in odontoiatria e protesi dentaria è di cinque anni, divisi in un biennio ed in un triennio. Titolo di ammissione è quello previsto dalle leggi in vigore.

Art. 53. — Il numero massimo degli studenti che possono essere iscritti è di venticinque per anno di corso.

L'accesso al corso di laurea verrà regolato da un esame di ammissione; il punteggio da attribuire nell'esame sarà così ripartito: il 30% sarà riservato al voto riportato dal candidato nell'esame di Stato di licenza della scuola secondaria superiore ed il 70% sarà riservato alla prova di esame di ammissione al corso di laurea con tests a scelta multipla su argomenti di biologia generale, chimica, fisica e matematica, secondo i programmi della scuola secondaria superiore.

Art. 54. — Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia, le abbreviazioni di corso non possono superare l'ammissione oltre il secondo anno, subordinatamente al numero dei posti resisi eventualmente disponibili all'inizio del secondo anno, sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami di biologia generale applicata agli studi medici, chimica, fisica medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia).

Per i laureati in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso dovranno essere concesse, sempre con iscrizione al secondo anno, subordinatamente al numero di posti resisi eventualmente disponibili all'inizio del secondo anno e dopo che sia trascorso un anno accademico dal conseguimento della laurea precedente.

Art. 55. — Oltre alla graduatoria prevista dall'art. 53 per l'immatricolazione, ne sarà formulata una seconda per gli studenti ed i laureati della facoltà di medicina e chirurgia che aspirino a conseguire la laurea in odontoiatria e protesi dentaria, da ammettere al secondo anno ai sensi dell'art. 54.

Art. 56. — Sono insegnamenti fondamentali:

Biennio:

* 1) biologia generale applicata agli studi medici;
* 2) chimica;
* 3) chimica biologica;
4) farmacologia (semestrale);
* 5) fisica medica;
6) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;
7) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale);
8) istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico;
* 9) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia);
10) materiali dentari;
11) microbiologia (semestrale);
12) odontoiatria conservatrice (triennale, 2°, 3° e 4° anno);
13) patologia generale;
14) anestesia generale e speciale odontostomatologica (semestrale);
15) istituzioni di anatomia ed istologia patologica.

Triennio:

16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale, 3° e 4° anno);
17) clinica odontostomatologica (biennale, 4° e 5° anno);

18) medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (semestrale);
19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
20) ortognatondozia e gnatologia (funzione masticatoria) (biennale, 4° e 5° anno);
21) parodontologia (biennale, 4° e 5° anno);
22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria);
24) patologia speciale odontostomatologica;
25) pedodonzia (semestrale);
26) protesi dentaria (triennale, 3°, 4° e 5° anno);
27) radiologia generale e speciale odontostomatologica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

* 1) chirurgia maxillo-facciale;
* 2) dermatologia e venereologia (semestrale);
* 3) otorinolaringoiatria (semestrale);
* 4) statistica sanitaria;
* 5) patologia pediatrica.

Art. 57. — Gli insegnamenti segnati con asterisco sono mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia. Altri insegnamenti complementari nel piano della facoltà possono essere mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia.

Art. 58. — Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e pratici e la frequenza al relativo corso è obbligatoria. Gli insegnamenti specificamente odontostomatologici di ordine clinico comportano anche un tirocinio pratico continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame. Per gli insegnamenti semestrali ed annuali lo studente è tenuto a sostenere un esame alla fine del corso. Per gli insegnamenti pluriennali lo studente è tenuto a superare tanti esami per quante sono le annualità.

Il tirocinio pratico relativo ad ogni insegnamento clinico deve prevedere una assistenza didattica, da parte dei componenti dell'organico, adeguata al numero degli studenti.

Art. 59.

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	*Se non si è superato l'esame di:*
Fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico	Chimica biologica Istituzioni di anatomia umana normale e dell'apparato stomatognatico
Patologia generale	Chimica Biologia generale applicata agli studi medici Fisica medica
Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria)	Fisiologia umana dell'apparato stomatognatico
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	Patologia generale
Clinica odontostomatologica	Patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica Istituzioni di anatomia ed istologia patologica Patologia speciale odontostomatologica Chirurgia speciale odontostomatologica

Art. 60. — Per essere ammesso a sostenere gli esami di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, lo studente deve aver seguito i corsi ed aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti tra i complementari ed avere, inoltre, seguito le prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno all'inizio del quarto anno di corso.

Art. 61. — Per esercitare la professione di laureati in odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1982
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 267

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1104.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 22, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

contrattazione collettiva;
diritto delle assicurazioni private;
diritto e legislazione bancaria;
diritto penale internazionale;
diritto sindacale;
storia delle istituzioni.

Art. 2.

Nell'art. 24, relativo all'elenco degli istituti della facoltà di giurisprudenza è aggiunto il seguente nuovo istituto:

istituto di diritto del lavoro (insegnamenti: diritto del lavoro - diritto della previdenza sociale - diritto comparato del lavoro - diritto sindacale - contrattazione collettiva).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1982
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 268

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1105.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 179 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in difesa e conservazione del suolo presso la facoltà di agraria.

Scuola di specializzazione in difesa e conservazione del suolo

Art. 180. — E' istituita, presso la facoltà di agraria, la scuola di specializzazione in difesa e conservazione del suolo, la quale ha lo scopo di preparare gli allievi per il conferimento del diploma di specialista ai sensi dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 181. — I corsi hanno la durata di due anni, al termine dei quali viene rilasciato un diploma di specializzazione in difesa e conservazione del suolo.

Art. 182. — Alla scuola sono ammessi i laureati in scienze agrarie o forestali. Il numero massimo degli allievi da ammettere alla scuola è di dieci per ogni anno accademico.

Art. 183. — Il consiglio direttivo della scuola è composto da tutti i docenti incaricati di insegnamento ed è presieduto dal direttore della scuola.

Art. 184. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 185. — Gli incarichi di insegnamento delle singole discipline sono conferiti dal consiglio di facoltà su proposta del direttore della scuola, con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Università. Gli insegnanti proposti sono scelti dal direttore della scuola stessa fra i professori di ruolo e non di ruolo, liberi docenti, aiuti ed assistenti della facoltà e tra persone di particolare competenza nella disciplina anche se non appartenenti alla facoltà.

Art. 186. — Nella scuola si impartiscono i seguenti insegnamenti teorici ed esercitazioni pratiche:

1° *Anno*:

insegnamenti teorici:

1) geologia applicata;
2) topografia;
3) complementi di idraulica agraria;
4) complementi di meccanica agraria;
5) complementi di economia ed estimo;
6) geochimica;
7) sistemazioni idraulico-forestali;

esercitazioni pratiche:

laboratorio di geochimica delle acque;
rilevamenti topografici;
cartografia applicata.

2° *Anno*:

insegnamenti teorici:

1) catasto geometrico particellare;
2) erosione e conservazione del suolo;
3) geopedologia;
4) idrologia e idrografia;
5) bonifica idraulica ed irrigazione;
6) sistemazioni superficiali e scelta delle colture;
7) selvicoltura e alpicoltura;

esercitazioni pratiche:

laboratorio di geopedologia;
progetti.

Art. 187. — Per il conseguimento del diploma è necessario aver superato gli esami relativi alle materie teoriche ed aver ottenuto l'attestazione di frequenza alle esercitazioni pratiche.

Art. 188. — I programmi di insegnamento sono coordinati all'inizio di ogni anno dal consiglio direttivo della scuola.

Art. 189. — La commissione per gli esami speciali, composta da tre professori della scuola, è presieduta dal titolare della materia in esame.

Art. 190. — La commissione per gli esami di diploma è costituita da sette membri fra i docenti della scuola ed è nominata dal rettore su proposta del direttore della scuola che la presiede.

Art. 191. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare le tasse, soprattasse e contributi secondo quanto stabilito per gli studenti della facoltà di agraria, come appresso indicato:

tassa immatricolazione .	L.	5.000
tassa annuale iscrizione .	»	18.000
soprattassa esami . . .	»	7.000
soprattassa esami diploma .	»	3.000
contributo opere assistenziali e sportive	»	1.000
contributo assicurazione . . .	»	580

La tassa di diploma sarà pari alla somma fissata dalle norme di legge.

Sono tenuti, altresì, a pagare un contributo speciale nella misura che sarà determinata annualmente dal consiglio di amministrazione, previo parere della facoltà su proposta del direttore della scuola.

Art. 192. — Il diploma è rilasciato dal rettore e firmato inoltre dal direttore della scuola e dal direttore amministrativo dell'Università.

Art. 193. — La domanda di ammissione alla scuola è diretta al rettore dell'Università corredata dal diploma originale o copia autenticata di maturità, dal diploma di laurea o copia autenticata in scienze agrarie o forestali con le relative votazioni della carriera scolastica e da ogni altro titolo che l'aspirante ritenga presentare.

Art. 194. — Le domande sono rimesse al direttore della scuola il quale, unitamente al consiglio direttivo della scuola, dopo aver valutato i titoli degli aspiranti accerterà le attitudini e la preparazione degli stessi a seguire i corsi, riservandosi la possibilità di sottoporre i candidati ad eventuale colloquio supplementare informativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1982
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 270

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1106**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 61, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

filologia italiana;
geografia economica;
storia contemporanea;
storia economica.

Art. 2.

Nell'art. 62, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

psicologia sociale;
psicolinguistica;
sociologia dell'educazione;
educazione degli adulti;
glottodidattica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1982
Registro n. 38 *Istruzione, foglio n.* 273

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 febbraio 1982.

Modificazioni ad alcune norme contenute nel decreto ministeriale 5 maggio 1981, riguardante la determinazione delle modalità di funzionamento del conto corrente e delle contabilità speciali intestate alle unità sanitarie locali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 dell'8 aprile 1981;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 18 maggio 1981;

Considerata quindi l'opportunità di procedere a modifiche delle norme contenute nel citato decreto ministeriale 5 maggio 1981;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 5 maggio 1981 è sostituito dal seguente:

« Le regioni, all'inizio di ciascun trimestre, emanato un unico provvedimento previsto dal penultimo comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedono a trasmetterne un esemplare rispettivamente alla Direzione generale del tesoro ed a ciascuna sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente ».

Al primo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 5 maggio 1981 è inserito, dopo « Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato », il seguente inciso: « previa autorizzazione della Direzione generale del tesoro ».

Art. 2.

L'art. 6 del decreto ministeriale 5 maggio 1981 è sostituito dal seguente:

« Il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, previsto dall'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ricevuta comunicazione dell'accreditamento delle somme, può disporre per il prelevamento dalla contabilità speciale fino ad un massimo del 50 per cento della quota trimestrale per le spese correnti alla stessa assegnata con i provvedimenti regionali di riparto.

Gli ulteriori prelevamenti delle somme residue per spese correnti possono essere effettuati in relazione alle effettive necessità di cassa risultanti da una dichiarazione, da allegare agli ordinativi di pagamento a cura del tesoriere e da esso sottoscritta, attestante la insufficienza delle disponibilità liquide dell'unità sanitaria locale, necessarie a fronteggiare i pagamenti suddetti.

I prelevamenti a valere sull'assegnazione della quota trimestrale in corso di cui al primo comma possono essere effettuati soltanto se siano stati utilizzati i fondi del trimestre precedente.

Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale dovranno recare l'indicazione che trattasi di prelevamento effettuato ai sensi del primo o del secondo comma del presente articolo.

I prelevamenti delle somme per spese in conto capitale sono effettuati in relazione alle effettive necessità risultanti da una apposita dichiarazione del presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale da allegare al relativo ordinativo di pagamento ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1982
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 118

(1633)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 marzo 1982.

Fissazione della data di inizio delle altre attività del centro di servizio dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per la provincia di Milano con sede nel comune di Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 891, che ha istituito i centri di servizio nell'ambito del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, recante norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze, ed in particolare gli articoli 1, secondo comma, 2, primo comma, 4 e 14;

Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 1° aprile 1981, con il quale è stata fissata al 1° aprile 1981 la data di inizio dell'attività, limitatamente alle funzioni di cui alla lettera *a)* del primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, del centro di servizio dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per la provincia di Milano con sede nel comune di Milano;

Decreta:

Articolo unico

Il centro di servizio dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per la provincia di Milano con sede nel comune di Milano, istituito ai sensi dell'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni, a decorrere dalla data del presente decreto, inizia a svolgere anche le seguenti altre attività previste dal primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787:

liquidazione delle imposte e ritenute alla fonte dovute in base alle dichiarazioni e ai certificati sostitutivi;

controllo dei versamenti, alle aziende o istituti di credito o alle esattorie, delle imposte e ritenute indicate nelle dichiarazioni e nei certificati sostitutivi;

iscrizione a ruolo delle imposte e delle ritenute che risultino ancora dovute in esito alla liquidazione e al controllo dei versamenti, nonché ai rimborsi che risultino spettanti;

formazione degli elenchi previsti nell'art. 69, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

gestione degli archivi delle dichiarazioni e dei certificati sostitutivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1982

Il Ministro: FORMICA

(1654)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 27 febbraio 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 31 dicembre 1979 concernente disposizioni di attuazione della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e conseguente modificazione al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime d'importazione delle merci e al decreto ministeriale 10 maggio 1975 relativo alla tabella « Esport ».

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, numero 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove forme valutarie e la istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976 e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1975, concernente la tabella « Esport » disposizioni particolari in materia di esportazione di merci, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 12 febbraio 1980, concernente l'attuazione della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;

Tenuto conto degli emendamenti alla appendici I e II della convenzione, adottati dalla III conferenza degli Stati - parte della convenzione tenutasi a Nuova Delhi;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche al decreto ministeriale 31 dicembre 1979;

Decreta:

Art. 1.

Tutti gli allegati al decreto ministeriale 31 dicembre 1979 vengono sostituiti dagli allegati al presente decreto.

Art. 2.

L'art. 7 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 non si applicano nei casi di deroga previsti all'articolo VII della convenzione.

Le dogane possono, pertanto, consentire direttamente le operazioni di cui al precedente comma, a condizione che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste rilasci un attestato ai sensi del citato articolo VII della convenzione.

Inoltre, la stessa procedura si applica agli esemplari vivi, destinati a scopi scientifici o comunque non oggetto d'attività commerciale, a condizione che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste rilasci un'apposita attestazione ».

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1982

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

APPENDICE I E II
(in vigore a partire dal 6 giugno 1981)

Interpretazione:

1. Le specie, che figurano nelle presenti appendici sono indicate:
   a) secondo il nome delle specie; oppure
   b) secondo l'insieme delle specie appartenenti ad un superiore taxon o ad una parte designata di detto taxon.
2. L'abbreviazione « spp » serve a designare tutte le specie di un taxon superiore.
3. Altri riferimenti ai taxa superiori alle specie hanno solo il fine di servire da informazione o classificazione.
4. Un asterisco (*) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che una o più popolazioni geograficamente separate, sottospecie o specie di detto taxon si trovano incluse nell'appendice I e che le suddette popolazioni, sottospecie o specie si trovano escluse dall'appendice II.
5. Due asterischi (**) posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indicano che una o più popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie di detto taxon figurano nell'appendice II e che queste popolazioni, sottospecie o specie sono escluse dall'appendice I.
6. Il segno (≠) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore serve a designare parti o prodotti che ai fini della presente convenzione vanno intesi come segue:
   1) indica le radici;
   2) indica il legname;
   3) indica tronchi.
7. Il segno (—) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica la esclusione della specie o dal taxon superiore di popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie designate come segue:
   — 101 Popolazione del Bhutan, India, Nepal e Pakistan;
   — 102 *Panthera tigris altaica* (= amurensis);
   — 103 Popolazione australiana;
   — 104 Cathartidae;
   — 105 Popolazione del Nord America, esclusa la Groenlandia;
   — 106 Popolazione degli Stati Uniti d'America;
   — 107 *Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus* e *Psittacula Krameri;*
   — 108 Popolazione di Papua - Nuova Guinea;
   — 109 Popolazione del Cile;
   — 110 Tutte le specie non succulente.
8. Il segno (+) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie significa che soltanto una popolazione geograficamente isolata, o sottospecie designata della detta specie, è inclusa nella relativa appendice, come segue:
   + 201 Popolazione del Sud America;
   + 202 Popolazione del Bhutan, India, Nepal e Pakistan;
   + 203 Popolazione italiana;
   + 204 Tutte le sottospecie del Nord America;
   + 205 Popolazione dell'Asia;
   + 206 Popolazione dell'India;
   + 207 Popolazione dell'Australia;
   + 208 Popolazione dell'Himalaya;
   + 209 Tutte le specie della Nuova Zelanda;
   + 210 Popolazione del Cile;
   + 211 Tutte le specie della famiglia nelle Americhe;
   + 212 Popolazioni australiane.
9. L'abbreviazione « p.e. » è usata per indicare specie che possono essere estinte.

FAUNA

	Voce doganale	APPENDICE I	APPENDICE II
MAMMALIA			
Manotremata	01.06 C II b (Stat. 995)		
Tachyglossidae			*Zaglossus* spp.
Marsupialia	01.06 C II b (Stat. 995)		
Macropodidae		*Bettongia* spp. *Caloprymnus campestris* p.e.	
			Dendrolagus bennettianus *Dendrolagus lumholtzi* *Dendrolagus inustus* *Dendrolagus ursinus*
		Lagorchestes hirsutus *Lagostrophus fasciatus* *Onychogalea frenata* *Onychogalea lunata*	

	Voce doganale		
Phalangeridae			*Phalanger maculatus* *Phalanger orientalis*
Burramyidae			*Burramys parvus*
Vombatidae		*Lasiorhinus krefftii*	
Peramelidae		*Chaeropus ecaudatus* p.e. *Macrotis lagotis* *Macrotis leucura* *Perameles bougainville*	
Dasyuridae		*Sminthopsis longicaudata* *Sminthopsis psammophila*	
Thylacinidae		*Thylacinus cynocephalus* p.e.	
Insectivora	01.06 C II b (Stat. 995)		
Erinaceidae			*Erinaceus frontalis*
Primates	01.06 C II b (Stat. 995)		PRIMATES spp. *
Lemuridae		*Allocebus* spp. *Cheirogaleus* spp. *Hapalemur* spp. *Lemur* spp. *Lepilemur* spp. *Microcebus* spp. *Phaner* spp.	
Indriidae		*Avahi* spp. *Indri* spp. *Propithecus* spp.	
Daubentoniidae		*Daubentonia madagascariensis*	
Callitrichidae		*Callimico goeldii* *Callithrix aurita* *Callithrix flaviceps* *Leontopithecus* (= *Leontideus*) spp. *Saguinus bicolor* *Saguinus leucopus* *Saguinus oedipus* (*geoffroyi*)	
Cebidae		*Alouatta palliata* (*villosa*) *Ateles geoffroyi frontatus* *Ateles geoffroyi panamensis* *Brachyteles arachnoides* *Cacajao* spp. *Chiropotes albinasus* *Saimiri oerstedii*	
Cercopithecidae		*Cercocebus galeritus galeritus* *Cercopithecus diana* (*roloway*) *Colobus badius kirkii* *Colobus badius rufomitratus* *Macaca silenus* *Nasalis larvatus* *Papio* (= *Mandrillus*) *leucophaeus* *Papio* (= *Mandrillus*) *sphinx* *Presbytis entellus* *Presbytis geei* *Presbytis pileatus* *Presbytis potenziani* *Pygathrix nemaeus* *Simias concolor*	
Hylobatidae		*Hylobates* spp. *Symphalangus syndactylus*	
Pongidae		*Pongidae* spp.	
Edentata	01.06 C II b (Stat. 995)		
Myrmecophagidae			*Myrmecophaga tridactyla* *Tamandua tetradactyla chapadensis*

	Voce doganale		
Bradypodidae			*Bradypus boliviensis*
Dasypodidae		*Priodontes giganteus* (= *maximus*)	
Pholidota	01.06 C II b (Stat. 995)		
Manidae		*Manis temmincki*	*Manis crassicaudata* *Manis javanica* *Manis pentadactyla*
Lagomorpha	01.06 C II b (Stat. 995)		
Leporidae		*Caprolagus hispidus* *Romerolagus diazi*	*Nesolagus netscheri*
Rodentia	01.06 C II b (Stat. 995)		
Sciuridae		*Cynomys mexicanus*	*Lariscus hosei* *Ratufa* spp.
Heteromyidae			*Dipodomys phillipsii phillipsii*
Muridae		*Leporillus conditor* *Pseudomys fumeus* *Pseudomys praeconis* *Xeromys myoides* *Zyzomys pedunculatus*	*Notomys* spp. *Pseudomys shortridgei*
Chinchillidae		*Chinchilla* spp. + 201	
Cetacea	01.06 C II b (Stat. 995)		CETACEA spp. *
Platanistidae		*Lipotes vexillifer* *Platanista* spp.	
Physeteridae		*Physeter catodon* (= *macrocephalus*)	
Delphinidae		*Sotalia* spp. *Sousa* spp.	
Phocaenidae		*Neophocaena phocaenoides* *Phocoena sinus*	
Eschrichtidae		*Eschrichtius robustus* (= *glaucus*)	
Balaenopteridae		*Balaenoptera borealis* *Balaenoptera musculus* *Balaenoptera physalus* *Megaptera novaeangliae*	
Balaenidae		*Balaena mysticetus* *Eubalaena* spp.	
Carnivora	01.06 C II b (Stat. 995)		
Canidae		*Canis lupus* ** + 202 *Speothos venaticus* *Vulpes velox hebes*	*Canis lupus* * — 101 *Chrysocyon brachyurus* *Cuon alpinus* *Dusicyon culpaeus* *Dusicyon fulvipes* *Dusicyon griseus* *Vulpes cana*
Ursidae		*Helarctos malayanus* *Selenarctos thibetanus* *Tremarctos ornatus* *Ursus arctos* ** + 203 *Ursus arctos isabellinus* *Ursus arctos nelsoni* *Ursus arctos pruinosus*	*Ursus arctos* * + 204 *Ursus* (= *Thalarctos*) *maritimus*

	Voce doganale		
Procyonidae			*Ailurus fulgens*
Mustelidae		*Aonyx microdon*	
			Conepatus humboldti
		Enhydra lutris nereis	
		Lutra felina	
		Lutra longicaudis (platensis/annectens)	
		Lutra lutra	
		Lutra provocax	
			Lutrinae spp. *
		Mustela nigripes	
		Pteronura brasiliensis	
Viverridae			*Cryptoprocta ferox*
			Cynogale bennetti
			Eupleres goudotii
			Eupleres major
			Fossa fossa
			Hemigalus derbyanus
			Prionodon linsang
		Prionodon pardicolor	
Hyaenidae		*Hyaena brunnea*	
Felidae			*Felidae* spp. *
		Acinonyx jubatus	
		Felis bengalensis bengalensis	
		Felis caracal ** + 205	
		Felis concolor coryi	
		Felis concolor costaricensis	
		Felis concolor cougar	
		Felis jacobita	
		Felis marmorata	
		Felis nigripes	
		Felis pardalis mearnsi	
		Felis pardalis mitis	
		Felis planiceps	
		Felis rubiginosa ** + 206	
		Felis (= Lynx) rufa escuinapae	
		Felis temmincki	
		Felis tigrina oncilla	
		Felis wiedii nicaraguae	
		Felis wiedii salvinia	
		Felis yagouaroundi cacomitli	
		Felis yagouaroundi fossata	
		Felis yagouaroundi panamensis	
		Felis yagouaroundi tolteca	
		Neofelis nebulosa	
		Panthera leo persica	
		Panthera onca	
		Panthera pardus	
		Panthera tigris ** — 102	
		Panthera uncia	
Pinnipedia	01.06 C II b (Stat. 995)		
Otariidae			*Arctocephalus* spp. *
		Arctocephalus townsendi	
Phocidae			*Mirounga angustirostris*
			Mirounga leonina
		Monachus spp.	
Tubulidentata	01.06 C II b (Stat. 995)		
Orycteropodidae			*Orycteropus afer*
Proboscidea	01.06 C II b (Stat. 995)		
Elephantidae		*Elephas maximus*	
			Loxodonta africana
Sirenia	01.06 C II b (Stat. 995)		
Dugongidae		*Dugong dugon* ** — 103	*Dugong dugon* * + 207
Trichechidae	01.06 C II b (Stat. 995)	*Trichechus inunguis*	
		Trichechus manatus	
			Trichechus senegalensis

	Voce doganale		
Perissodactyla	01.01 A III (Stat. 198)		
Equidae		Equus grevyi	
			Equus hemionus *
		Equus hemionus hemionus	
		Equus hemionus khur	
		Equus przewalskii	
			Equus zebra hartmannae
		Equus zebra zebra	
Tapiridae	01.06 C II b (Stat. 995)	Tapirus bairdii	
		Tapirus indicus	
		Tapirus pinchaque	
			Tapirus terrestris
Rhinocerotidae		Rhinocerotidae spp.	
Artiodactyla			
Suidae	01.03 B (Stat. 900)	Babyrousa babyrussa	
		Sus salvanius	
Hippopotamidae	01.06 C II b (Stat. 995)		Choeropsis liberiensis
Camelidae			Lama guanicoe
		Vicugna vicugna	
Cervidae		Axis (= Hyelaphus) calamianensis	
		Axis (= Hyelaphus) kuhli	
		Axis (= Hyelaphus) porcinus annamiticus	
		Blastocerus dichotomus	
		Cervus duvauceli	
			Cervus elaphus bactrianus
		Cervus elaphus hanglu	
		Cervus eldi	
		Dama mesopotamica	
		Hippocamelus antisensis	
		Hippocamelus bisulcus	
			Moschus spp. *
		Moschus moschiferus ** + 208	
		Ozotoceros bezoarticus	
			Pudu mephistophiles
		Pudu pudu	
Antilocapridae			Antilocapra americana mexicana
		Antilocapra americana peninsularis	
		Antilocapra americana sonoriensis	
Bovidae	01.02 B (Stat. 900)		Addax nasomaculatus
		Bison bison athabascae	
		Bos gaurus	
		Bos (grunniens) mutus	
		Bubalus (= Anoa) depressicornis	
		Bubalus (= Anoa) mindorensis	
		Bubalus (= Anoa) guarlesi	
			Capra falconeri *
	01.04 B (Stat. 900)	Capra falconeri chiltanensis	
		Capra falconeri jerdoni	
		Capra falconeri megaceros	
	01.06 C II b (Stat. 995)	Capricornis sumatraensis	
			Cephalophus monticola
			Damaliscus dorcas dorcas
			Hippotragus equinus
		Hippotragus niger variani	
			Kobus leche
	01.04 B	Nemorhaedus goral	
		Novibos (= Bos) sauveli	
			Oryx (tao) dammah
	01.06 C II b (Stat. 995)	Oryx leucoryx	
			Ovis ammon *
	01.04 B	Ovis ammon hodgsoni	
			Ovis canadensis
		Ovis orientalis ophion	
		Ovis vignei	
	01.06 C II b (Stat. 995)	Pantholops hodgsoni	
		Rupicapra rupicapra ornata	

	Voce doganale		
AVES			
Rheiformes	01.06 C II b (Stat. 995)		
Rheidae		*Pterocnemia pennata*	
			Rhea americana albescens
Tinamiformes	01.06 C I b (Stat. 913)		
Tinamidae			*Rhynchotus rufescens maculicollis* *Rhynchotus rufescens pallescens* *Rhynchotus rufescens rufescens*
		Tinamus solitarius	
Sphenisciformes	01.06 C II b (Stat. 995)		
Spheniscidae			*Spheniscus demersus*
		Spheniscus humboldti	
Podicipediformes			
Podicipedidae		*Podilymbus gigas*	
Procellariiformes			
Diomedeidae		*Diomedea albatrus*	
Pelecaniformes			
Pelecanidae			*Pelecanus crispus*
Sulidae		*Sula abbotti*	
Fregatidae		*Fregata andrewsi*	
Ciconiiformes			
Ciconiidae		*Ciconia ciconia boyciana*	
			Ciconia nigra
Threskiornithidae			*Geronticus calvus*
		Geronticus eremita *Nipponia nippon*	
			Platalea leucorodia
Phoenicopteridae			*Phoenicoparrus andinus* *Phoenicoparrus jamesi* *Phoenicopterus ruber chilensis* *Phoenicopterus ruber ruber*
Anseriformes	01.06 C I c (Stat. 915)		
Anatidae			*Anas aucklandica aucklandica* *Anas aucklandica chlorotis*
		Anas aucklandica nesiotis	
			Anas bernieri
		Anas laysanensis *Anas oustaleti*	
			Anser albifrons gambelli
		Branta canadensis leucopareia	
			Branta ruficollis
		Branta sandvicensis *Cairina scutulata*	
			Coscoroba coscoroba *Cygnus bewickii jankowskii* *Cygnus melancoryphus* *Dendrocygna arborea*
		Rhodonessa caryophyllacea p.e.	
			Sarkidiornis melanotos
Falconiformes	01.06 C II b (Stat. 995)		FALCONIFORMES spp. * — 104
Cathartidae		*Gymnogyps californianus* *Vultur gryphus*	
Accipitridae		*Aquila heliaca* *Chondrohierax wilsonii* *Haliaeetus albicilla* *Haliaeetus leucocephalus* *Harpia harpyja* *Pithecophaga jefferyi*	

	Voce doganale		
Falconidae		*Falco araea*	
		Falco newtoni aldabranus	
		Falco peregrinus (pelegrinoides/babylonicus)	
		Falco punctatus	
		Falco rusticolus ** — 105	
Galliformes	01.06 C I c (Stat. 915)		
Megapodiidae		*Macrocephalon maleo*	
			Megapodius freycinet abbotti
			Megapodius freycinet nicobariensis
Cracidae		*Crax blumenbachii*	
		Mitu mitu mitu	
		Oreophasis derbianus	
		Penelope albipennis	
		Pipile jacutinga	
		Pipile pipile pipile	
Tetraonidae			*Lyrurus mlokosiewiczi*
		Tympanuchus cupido attwateri	
Phasianidae	01.06 C I b (Stat. 913)		*Argusianus argus*
		Catreus wallichii	
		Colinus virginianus ridgwayi	
		Crossoptilon crossoptilon	
		Crossoptilon mantchuricum	
			Cyrtonyx montezumae mearnsi — 106
			Cyrtonyx montezumae montezumae
			Francolinus ochropectus
			Francolinus swierstrai
			Gallus sonneratii
			Ithaginis cruentus
		Lophophorus impejanus	
		Lophophorus lhuysii	
		Lophophorus sclateri	
		Lophura edwardsi	
		Lophura imperialis	
		Lophura swinhoii	
			Pavo muticus
			Polyplectron bicalcaratum
		Polyplectron emphanum	
			Polyplectron germaini
			Polyplectron malacense
		Syrmaticus ellioti	
		Syrmaticus humiae	
		Syrmaticus mikado	
		Tetraogallus caspius	
		Tetraogallus tibetanus	
		Tragopan blythii	
		Tragopan caboti	
		Tragopan melanocephalus	
Gruiformes	01.06 C II b (Stat. 995)		
Turnicidae			*Turnix melanogaster*
Pedionomidae			*Pedionomus torquatus*
Gruidae			*Balearica regulorum*
		Grus americana	
		Grus canadensis nesiotes	
			Grus canadensis pratensis
		Grus canadensis pulla	
		Grus japonensis	
		Grus leucogeranus	
		Grus monacha	
		Grus nigricollis	
		Grus vipio	
Rallidae			*Gallirallus australis hectori*
		Tricholimnas sylvestris	
Rhynochetidae		*Rhynochetos jubatus*	
Otididae		*Chlamydotis undulata*	
		Choriotis nigriceps	
		Eupodotis bengalensis	
			Otis tarda

	Voce doganale		
Charadriiformes	01.06 C I c (Stat. 915)		
Scolopacidae		*Numenius borealis*	
			Numenius minutus
			Numenius tenuirostris
		Tringa guttifer	
Laridae	01.06 C II b (Stat. 995)		*Larus brunnicephalus*
		Larus relictus	
Columbiformes	01.06 B (Stat. 300)		
Columbidae		*Caloenas nicobarica*	
		Ducula mindorensis	
			Gallicolumba luzonica
			Goura cristata
			Goura scheepmakeri
			Goura victoria
Psittaciformes	01.06 C II b (Stat. 995)		PSITTACIFORMES spp. * — 107
Psittacidae		*Amazona arausiaca*	
		Amazona barbadensis	
		Amazona brasiliensis	
		Amazona guildingii	
		Amazona imperialis	
		Amazona leucocephala	
		Amazona pretrei pretrei	
		Amazona rhodocorytha	
		Amazona versicolor	
		Amazona vinacea	
		Amazona vittata	
		Anodorhynchus glaucus p.e.	
		Anodorhynchus leari	
		Aratinga guaruba	
	01.06 C II b (Stat. 995)	*Cyanopsitta spixii*	
		Cyanoramphus auriceps forbesi	
		Cyanoramphus novaezelandiae	
		Cyclopsitta (= Opopsitta) diophthalma coxeni	
		Geopsittacus occidentalis p.e.	
		Neophema chrysogaster	
		Pezoporus wallicus	
		Pionopsitta pileata	
		Psephotus chrysopterygius	
		Psephotus pulcherrimus p.e.	
		Psittacula krameri echo	
		Psittacus erithacus princeps	
		Pyrrhura cruentata	
		Rhynchopsitta spp.	
		Strigops habroptilus	
Cuculiformes	01.06 C II b (Stat. 995)		
Musophagidae			*Gallirex porphyreolophus*
			Tauraco corythaix
Strigiformes			STRIGIFORMES spp. *
Tytonidae		*Tyto soumagnei*	
Strigidae		*Athene blewitti*	
		Ninox novaeseelandiae royana	
		Ninox squamipila natalis	
		Otus gurneyi	
Apodiformes			
Trochilidae		*Ramphodon dohrnii*	
Trogoniformes	01.06 C II b (Stat. 995)		
Trogonidae		*Pharomachrus mocinno costaricensis*	
		Pharomachrus mocinno mocinno	
Coraciiformes			
Bucerotidae			*Aceros narcondami*
			Buceros bicornis *
		Buceros bicornis homrai	
			Buceros hydrocorax hydrocorax
			Buceros rhinoceros rhinoceros
		Rhinoplax vigil	

	Voce doganale	
Piciformes		
Picidae	*Campephilus imperialis*	
	Dryocopus javensis richardsi	
		Picus squamatus flavirostris
Passeriformes		
Pittidae		*Pitta brachyura nympha*
	Pitta kochi	
Cotingidae	*Cotinga maculata*	
		Rupicola peruviana
		Rupicola rupicola
	Xipholena atropurpurea	
Atrichornithidae	*Atrichornis clamosa*	
Hirundinidae		*Pseudochelidon sirintarae*
Muscicapidae	*Dasyornis brachypterus longirostris*	
	Dasyornis broadbenti littoralis p.e.	
		Muscicapa ruecki
	Picathartes gymnocephalus	
	Picathartes oreas	
		Psophodes nigrogularis
Zosteropidae	*Zosterops albogularis*	
Meliphagidae	*Meliphaga cassidix*	
Fringillidae	*Spinus cucullatus*	
		Spinus yarrellii
Estrildidae		*Emblema oculata*
		Poephila cincta cincta
Sturnidae	*Leucopsar rothschildi*	
Paradisaeidae		*Paradisaeidae* spp.
REPTILIA	01.06 C II b (Stat. 995)	
Testudinata		
Dermatemydidae		*Dermatemys mawii*
Emydidae	*Batagur baska*	
		Clemmys muhlenbergi
	Geoclemys (= Damonia) hamiltonii	
	Geoemyda (= Nicoria) tricarinata	
	Kachuga tecta tecta	
	Morenia ocellata	
	Terrapene coahuila	
Testudinidae		Testudinidae spp. *
	Geochelone (= Testudo) elephantopus	
	Geochelone (= Testudo) radiata	
	Geochelone (= Testudo) yniphora	
	Gopherus flavomarginatus	
	Psammobates (= Testudo) geometricus	
Cheloniidae	Cheloniidae spp.	
Dermochelyidae	*Dermochelys coriacea*	
Trionychidae	*Lissemys punctata punctata*	
	Trionyx ater	
	Trionyx gangeticus	
	Trionyx hurum	
	Trionyx nigricans	
Pelomedusidae		*Podocnemis* spp.
Chelidae	*Pseudemydura umbrina*	
Crocodylia		
Alligatoridae		Alligatoridae spp. *
	llligator sinensis	
	Caiman crocodilus apaporiensis	
	Caiman latirostris	
	Melanosuchus niger	

	Voce doganale		
Crocodylidae		*Crocodylus acutus* *Crocodylus cataphractus* *Crocodylus intermedius* *Crocodylus moreletii* *Crocodylus niloticus* *Crocodylus novaeguineae mindorensis* *Crocodylus palustris* *Crocodylus porosus* ** — 108 *Crocodylus rhombifer* *Crocodylus siamensis* *Osteolaemus tetraspis* *Tomistoma schlegelii*	Crocodylidae spp. *
Gavialidae		*Gavialis gangeticus*	
Rhynchocephalia			
Sphenodontidae		*Sphenodon punctatus*	
Sauria			
Gekkonidae			*Cyrtodactylus serpensinsula* *Phelsuma* spp.
Pygopodidae			*Paradelma orientalis*
Agamidae			*Uromastyx* spp.
Chamaeleonidae			*Chamaeleo* spp.
Iguanidae		*Brachylophus* spp.	*Amblyrhynchus cristatus*
		Cyclura spp.	*Conolophus* spp.
			Iguana spp.
		Sauromalus varius	*Phrynosoma coronatum blainvillei*
Cordylidae			*Cordylus* spp. *Pseudocordylus* spp.
Teiidae			*Cnemidophorus hyperythrus* *Crocodilurus lacertinus* *Dracaena guianensis* *Tupinambis* spp.
Helodermatidae			*Heloderma* spp.
Varanidae		*Varanus bengalensis* *Varanus flavescens* *Varanus griseus* *Varanus komodoensis*	*Varanus* spp. *
Serpentes			
Boidae		*Acrantophis* spp. *Bolyeria* spp. *Casarea* spp. *Epicrates inornatus* *Epicrates subflavus* *Python molurus molurus* *Sanzinia madagascariensis*	Boidae spp. *
Colubridae			*Cyclagras gigas* *Elachistodon westermanni* *Pseudoboa cloelia* *Thamnophis elegans hammondi*
AMPHIBIA			
Urodela			
Cryptobranchidae		*Andrias (=Megalobatrachus) davidianus* *Andrias (=Megalobatrachus) japonicus*	
Ambystomidae			*Ambystoma dumerilii* *Ambystoma lermaensis* *Ambystoma mexicanum*

	Voce doganale		
Salientia			
Bufonidae		*Bufo periglenes*	
			Bufo retiformis
		Bufo superciliaris	
		Nectophrynoides spp.	
Atelopodidae		*Atelopus varius zeteki*	
PISCES			
Coelacanthiformes			
Coelacanthidae			*Latimeria chalumnae*
Ceratodiformes			
Ceratodidae			*Neoceratodus forsteri*
Acipenseriformes	03.01 B q 2 aa (Stat. 750)		
Acipenseridae		*Acipenser brevirostrum*	
			Acipenser fulvescens
			Acipenser oxyrhynchus
			Acipenser sturio
Osteoglossiformes	03.01 A IV a (Stat. 110)		
Osteoglossidae			*Arapaima gigas*
		Scleropages formosus	
Salmoniformes	03.01 A I c (Stat. 050)		
Salmonidae		*Coregonus alpenae*	
			Salmo chrysogaster
			Stenodus leucichthys leucichthys
Cypriniformes	03.01 A IV a (Stat. 110)		
Cyprinidae			*Caecobarbus geertsi*
			Plagopterus argentissimus
		Probarbus jullieni	
			Ptychocheilus lucius
Catostomidae		*Chasmistes cujus*	
Siluriformes			
Schilbeidae		*Pangasianodon gigas*	
Atheriniformes			
Cyprinodontidae			*Cynolebias constanciae*
			Cynolebias marmoratus
			Cynolebias minimus
			Cynolebias opalescens
Poeciliidae			*Cynolebias splendens*
Perciformes			*Xiphophorus couchianus*
Percidae		*Stizostedion vitreum glaucum*	
Sciaenidae		*Cynoscion macdonaldi*	
MOLLUSCA			
Anisomyaria	03.03 B IV b 2 (Stat. 689)		
Mytilidae			*Mytilus chorus*
Naiadoida			
Unionidae		*Conradilla caelata*	
			Cyprogenia aberti

	Voce doganale		
		Dromus dromas	
		Epioblasma (= Bysnomia) florentina curtisi	
		Epioblasma (= Dysnomia) florentina florentina	
		Epioblasma (= Dysnomia) sampsoni	
		Epioblasma (= Dysnomia) sulcata perobliqua	
		Epioblasma (= Dysnomia) torulosa gubernaculum	
			Epioblasma (= Dysnomia) torulosa rangiana
		Epioblasma (= Dysnomia) torulosa torulosa	
		Epioblasma (= Dysnomia) turgidula	
		Epioblasma (= Dysnomia) walkeri	
		Fusconaia cuneolus	
		Fusconaia edgariana	
			Fusconaia subrotunda
			Lampsilis brevicula
		Lampsilis higginsi	
		Lampsilis orbiculata orbiculata	
		Lampsilis satura	
		Lampsilis virescens	
			Lexingtonia dolabelloides
		Plethobasus cicatricosus	
		Plethobasus cooperianus	
			Pleurobema clava
		Pleurobema plenum	
		Potamilus (= Proptera) capax	
		Quadrula intermedia	
		Quadrula sparsa	
		Toxolasma (= Carunculina) cylindrella	
		Unio (Megalonaias/?/) nickliniana	
		Unio (Lampsilis/?/) tampicoensis tecomatensis	
		Villosa (= Micromya) trabalis	
Stylommatophora			
Camaenidae			*Papustyla (= Papuina) pulcherrima*
Paryphantidae			*Paryphanta* spp. + 209
Prosobranchia			
Hydrobiidae			*Coahuilix hubbsi*
			Cochliopina milleri
			Durangonella coahuilae
			Mexipyrgus carranzae
			Mexipyrgus churinceanus
			Mexipyrgus escobedae
			Mexipyrgus lugoi
			Mexipyrgus mojarralis
			Mexipyrgus multilineatus
			Mexithauma quadripaludium
			Nymphophilus minckleyi
			Paludiscala caramba
INSECTA			
Lepidoptera	01.06 C II b (Stat. 995)		
Papilionidae			*Ornithoptera* spp. (*sensu* D'Abrera)
			Parnassius apollo
			Trogonoptera spp. (*sensu* D'Abrera)
			Troides spp. (*sensu* D'Abrera)
ANTHOZOA			
Antipatharia			Antipatharia spp.

	Voce doganale		
		FLORA	
APOCYNACEAE	06.02 D	*Pachypodium namaquanum*	*Pachypodium* spp. *
ARACEAE		*Alocasia sanderana* *Alocasia zebrina*	
ARALIACEAE			*Panax quinquefolius* ≠ 1
ARAUCARIACEAE		*Araucaria araucana* ** + 210	*Araucaria araucana* * — 109 ≠ 2
ASCLEPIADACEAE			*Ceropegia* spp. *Frerea indica*
BYBLIDACEAE			*Byblis* spp.
CACTACEAE		*Ariocarpus agavoides* *Ariocarpus scapharostrus* *Aztekium ritteri* *Echinocereus lindasayi* *Obregonia denegrii* *Pelecyphora aselliformis* *Pelecyphora strobiliformis*	CACTACEAE spp. * + 211 *Rhipsalis* spp.
CARYOCARACEAE		*Caryocar costaricense*	
CARYOPHYLLACEAE		*Gymnocarpos przewalskii* *Melandrium mongolicus* *Silene mongolica* *Stellaria pulvinata*	
CEPHALOTACEAE			*Cephalotus follicularis*
CHLOANTHACEAE			CHLOANTHACEAE spp. + 212
COMPOSITAE			*Saussurea lappa* ≠ 1
CUPRESSACEAE		*Fitzroya cupressoides* *Pilgerodendron uviferum*	
CYATHEACEAE			CYATHEACEAE spp. ≠ 3
CYCADACEAE		*Microcycas calocoma*	CYCADACEAE spp. *
DICKSONIACEAE			DICKSONIACEAE spp. ≠ 3
DIDIEREACEAE			DIDIEREACEAE spp.
DIOSCOREACEAE			*Dioscorea deltoidea* ≠ 1
EUPHORBIACEAE			*Euphorbia* spp. — 110
FAGACEAE			*Quercus copeyensis* ≠ 2
GENTIANACEAE		*Prepusa kookeriana*	
HAEMODORACEAE			*Anigozanthos* spp. *Macropidia fuliginosa*
HUMIRIACEAE		*Vantanea barbourii*	
JUGLANDACEAE		*Engelhardtia pterocarpa*	
LEGUMINOSAE		*Ammopiptanthus mongolicum* *Cynometra hemitomophylla* *Platymiscium pleiostachyum* *Tachigalia versicolor*	*Thermopsis mongolica*
LILIACEAE		*Aloe albida* *Aloe pillansii* *Aloe polyphylla* *Aloe thorncropftii* *Aloe vossii*	*Aloe* spp. *

	Voce doganale		
MELASTOMATACEAE		*Lavoisiera itambana*	
MELIACEAE		*Guarea longipetiola*	
			Swietenia humilis ≠ 2
MORACEAE		*Batocarpus costaricensis*	
MYRTACEAE			*Verticordia* spp.
NEPENTHACEAE		*Nepenthes rajah*	
ORCHIDACEAE			ORCHIDACEAE spp. *
		Cattleya skinneri	
		Cattleya trianae	
		Didiciea cunninghamii	
		Laelia jongheana	
		Laelia lobata	
		Lycaste virginalis var. *alba*	
		Peristeria elata	
		Renanthera imschootiana	
		Vanda coerulea	
PALMAE			*Areca ipot*
			Chrysalidocarpus decipiens
			Chrysalidocarpus lutescens
			Neodypsis decaryi
			Phoenix hanceana var. *philippinensis*
			Zalacca clemensiana
PINACEAE		*Abies guatemalensis*	
		Abies nebrodensis	
PODOCARPACEAE		*Podocarpus costalis*	
		Podocarpus parlatorei	
PORTULACACEAE			*Anacampseros* spp.
PRIMULACEAE			*Cyclamen* spp.
PROTEACEAE			*Banksia* spp.
			Conospermum spp.
			Dryandra formosa
			Dryandra polycephala
		Orothamnus zeyheri	
		Protea odorata	
			Xylomelum spp.
RUBIACEAE		*Balmea stormae*	
RUTACEAE			*Boronia* spp.
			Crowea spp.
			Geleznowia verrucosa
SARRACENIACEAE			*Darlingtonia californica*
		Sarracenia alabamensis alabamensis	
		Sarracenia jonesii	
		Sarracenia oreophila	
SAXIFRAGACEAE (GROSSULARIACEAE)		*Ribes sardoum*	
SOLANACEAE			*Solanum sylvestre*
STANGERIACEAE			STANGERIACEAE spp. *
		Stangeria eriopus	
STERCULIACEAE			*Basiloxylon excelsum* ≠ 2
THYMELAEACEAE			*Pimelea physodes*
ULMACEAE		*Celtis aetnensis*	
VERBENACEAE			*Caryopteris mongolica*
WELWITSCHIACEAE			WELWITSCHIACEAE spp. *
		Welwitschia bainesii	
ZAMIACEAE			ZAMIACEAE spp. *
		Encephalartos spp.	
ZINGIBERACEAE		*Hedychium philippinense*	
ZYGOPHYLLACEAE			*Guaiacum sanctum* ≠ 2

ELENCO DELLE PARTI E PRODOTTI DERIVATI FACILMENTE IDENTIFICABILI DI CUI ALLE APPENDICI I E II DELLA CONVENZIONE

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
1.*a.*	ex 41.01 ex 41.02 C ex 41.05 B ex 43.01 ex 43.02	Pellicce e pelli (intere o ventre e fianchi) delle specie di lupi, di ursidi, di lontre, di viverridi, di felidi, di otarie, di elefanti, di zebre e di camelidi elencate nelle appendici I, II e III della convenzione, nonché di Colobus angolensis, Colobus guereza e Colobus polykomos
1.*b.*	ex 43.03 B	Oggetti di confezione, coperte, tappeti e tappezzerie fabbricate con le pellicce e le pelli di cui al punto 1.*a.*
2.	ex 05.09 ex 05.15 B ex 99.05	Crani, parti di crani con corna, trofei o parti di trofei delle specie di elefanti, di rinoceronti, di suidi, di cervidi, di bovidi e di ippopotami elencate nelle appendici I, II e III della convenzione
3.*a.*	ex 05.09 ex 95.05 B ex 99.05	Zanne di elefante, di narvalo e di tricheco e parti sostanziali di zanne
3.*b.*	ex capitoli 66, 71, 92, 97, 98 et 99	Oggeti ricavati, in tutto o in parte, dall'avorio di cui al punto 3.*a.*
4.	ex 05.09 ex 95.05 B ex 99.05	Corna, anche lavorate, di rinoceronte
5.	ex 05.14	Muschio di mosco portamuschio
6.	ex 53.02 B ex 53.05	Lana di vicugna vicugna e lama guanicoe
7.	ex 02.04 C ex 02.06 C II ex 05.15 B ex 16.03	Carni e frattaglie, farine, estratti e sughi di carne di cetacei
	ex 05.09	Fanoni di balena, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata
	ex 15.04 ex 15.08 ex 15.12	Grassi ed oli di cetacei
	15.15 A	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti)
	ex capitolo 41	Cuoi e pelli trattati con olio di balena o di altri cetacei, anche modificato
8.	ex 05.07 B ex 67.01 ex 99.05	Pelli di uccelli, parti di pelli di uccelli e piume di uccelli delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione ed oggetti fabbricati con le medesime
9.	ex 04.05 A II ex 99.05	Uova e gusci di uova di uccelli delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione
10.	ex 05.09 ex 95.05 B ex 99.05	Elmi di Rhinoplax vigil e prodotti scolpiti nella loro materia
11.*a.*	ex 41.01 ex 41.05 ex 99.05	Pelli intere e parti sostanziali di pelli di rettili delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione
11.*b.*	ex 42.02 B ex 42.03	Oggetti da viaggio, borse da donna e contenitori simili e oggetti di vestiario e loro accessori confezionati con le pelli di cui al punto 1.*a.*
12.	ex 05.09 ex 05.15 B ex 95.05 B ex 99.05	Carapeci di tartarughe terrestri o marine, greggi o semplicemente preparati o scagliati
13.	ex 02.04 C II ex 02.06 C II ex 21.05 A	Carni di tartaruga e zuppe di tartaruga
14.	ex 05.15 B ex 99.05	Ali di farfalle delle specie elencate nelle appendici I e II della convenzione e merci fabbricate con queste ali
15.	ex 99.05	Animali o parti di animali preparati o imbalsamati delle specie elencate nelle appendici I e II della convenzione
16.	ex 06.02 ex 06.04 ex 44.03 B	Tronchi di cyatheaceae e di dycksoniaceae, nonché il legame e le radici indicate nell'appendice II della convenzione

ALLEGATO *A*

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI IMPORTAZIONE AI SENSI DELLA CONVENZIONE DEL 3 MARZO 1973 SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLA SPECIE DI FLORA E FAUNA SELVATICHE MINACCIATE DI ESTINZIONE DI CUI ALLE APPENDICI I E II DELLA SUMMENZIONATA CONVENZIONE.

Il sottoscritto . . . .
(nome e indirizzo del richiedente)

chiede l'autorizzazione ad importare:

a) i sottoindicati esemplari vivi/morti (1);

b) le sottoindicate parti e/o derivati di esemplari di una specie elencata nell'appendice I/II (1) al decreto ministeriale 31 dicembre 1979.

Nome scientifico . . . .
Denominazione comune . . . .
Quantità (peso e numero) . . . .
Voce tariffa doganale . . . .
Paese di origine . . . . (2)

Provenienza:
Paese . . . . (1)
da mare non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato.

Dogana di entrata . . . .

Indirizzo del destinatario (per gli animali vivi di cui alla appendice I e II).

(1) Riportare la dicitura che interessa.
(2) Paese nel quale gli esemplari sono stati catturati ovvero sono nati e sono stati allevati in cattività o sono stati riprodotti artificialmente.

Documenti allegati:

certificato rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale economia montana e foreste, ai sensi dell'articolo III, paragrafo 3, lettere *a*), *b*) e *c*), della convenzione;

permesso d'esportazione o certificato di riesportazione rilasciato dal Paese di origine;

certificato rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo III, paragrafo 5, lettere *a*), *b*) e *c*), della convenzione. (In caso di introduzione con provenienza da mare non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato, per gli esemplari di cui all'appendice I);

certificato rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'articolo IV, paragrafo 6, lettere *a*) e *b*), della convenzione. (In caso di introduzione con provenienza dal mare non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato, per gli esemplari di cui all'appendice II).

Dichiaro di essere a conoscenza delle disposizioni della convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione e di quelle della legge per la protezione degli animali.

Data, .

Firma

ALLEGATO *B*

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI ESPORTAZIONE AI SENSI DELLA CONVENZIONE DEL 3 MARZO 1973 SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE DI FLORA E FAUNA SELVATICHE MINACCIATE DI ESTINZIONE.

Il sottoscritto
(nome e indirizzo del richiedente)
chiede l'autorizzazione ad esportare:

a) i sottoindicati esemplari vivi/morti (1);

b) le sottoindicate parti e/o derivati di esemplari di una specie di cui all'appendice I/II (1) al decreto ministeriale 31 dicembre 1979.

Nome scientifico .

Denominazione comune

Quantità (peso o numero) .

Voce tariffa doganale . . .

Destinazione . . .

Nome e indirizzo del destinatario . . . .

Dogana di uscita . . .

Documenti allegati:

certificato rilasciato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale economia montana e foreste, ai sensi degli articoli III e IV, paragrafo 2, lettere *a*), *b*) e *c*), della convenzione;

dichiarazione del Paese di destinazione attestante l'osservanza delle condizioni di cui alle lettere *b*) e *c*), paragrafo 3, articolo III, della convenzione (per gli esemplari di cui all'appendice I).

Dichiaro di essere a conoscenza delle disposizioni della convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione e di quelle della legge per la protezione degli animali.

Data, . . .

Firma

---

(1) Riportare la dicitura che interessa.

(1505)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 febbraio 1982.

Ripartizione tra tutte le regioni dello speciale fondo di L. 7.000.000.000 per la costruzione degli asili-nido comunali ai sensi delle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891, per l'anno 1981.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 29 novembre 1977, n. 891, recante « Norme per il rifinanziamento del piano degli asili-nido » e modifica della legge istitutiva del 6 dicembre 1971, n. 1044;

Visto in particolare l'art. 1 della legge suddetta, con il quale, al fine di assicurare il completamento del piano degli asili-nido, è stato istituito, a favore delle regioni, uno speciale « fondo integrativo per gli asili-nido »;

Vista la legge n. 30 del 29 gennaio 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 10 febbraio 1982, con la quale viene apportata una variazione in aumento al cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per un ammontare complessivo di L. 7.000.000.000 versati dall'INPS nell'anno 1981;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ripartizione tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, della somma complessiva di L. 7.000.000.000 in base ai prospetti approvati dalla commissione interregionale di cui all'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione fra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano dell'importo di L. 7.000.000.000 (settemiliardi) per gli scopi di cui alle premesse che è stato suddiviso nella seguente misura:

Piemonte	L.	515.514.400
Valle d'Aosta	»	18.122.800
Lombardia	»	1.017.657.400
Bolzano	»	112.700.000
Trento	»	99.750.000
Veneto	»	508.726.800
Friuli-Venezia Giulia	»	134.868.600
Liguria	»	179.666.500
Emilia-Romagna	»	422.457.000
Toscana	»	353.156.200
Umbria	»	115.184.700
Marche	»	159.439.600
Lazio	»	591.263.500
Abruzzo	»	155.231.200
Molise	»	37.263.700
Campania	»	773.305.600
Puglia	»	541.918.000
Basilicata	»	111.790.900
Calabria	»	270.280.300
Sicilia	»	672.849.800
Sardegna	»	208.852.900
Totale	L.	7.000.000.000

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di L. 7.000.000.000 (settemiliardi) derivante dal presente decreto che graverà sul capitolo 2600 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1982

Il Ministro: ALTISSIMO

(1615)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 29 maggio 1981, n. **1107.**

Approvazione del nuovo statuto della fondazione « Giò Antonio e Lidia Sechi », in Tempio Pausania.

N. 1107. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, viene approvato il nuovo statuto della fondazione « Giò Antonio e Lidia Sechi », in Tempio Pausania (Sassari), riconosciuta giuridicamente con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1975, n. 534.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1982
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 171

DECRETO 16 novembre 1981, n. **1108.**

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio veneto cooperativo, in Venezia.

N. 1108. Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, viene approvato il nuovo statuto del Consorzio veneto cooperativo, in Venezia, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1955, n. 1020.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1982
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 173

DECRETO 16 novembre 1981, n. **1109.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici, in Roma.

N. 1109. Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, viene approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici, in Roma, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 202.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1982
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 172

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 554/82 della commissione, del 26 febbraio 1982, relativo ai limiti quantitativi di cui all'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3061/79 del Consiglio e recante modifica degli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 3554/80 del Consiglio concernente le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese.

Pubblicato nel n. L 71 *del* 15 *marzo* 1982.

(65/C)

Regolamento (CEE) n. 555/82 della commissione, del 10 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 556/82 della commissione, del 10 marzo 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 557/82 della commissione, del 10 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 558/82 della commissione, del 10 marzo 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 559/82 della commissione, del 10 marzo 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione per la trentesima gara parziale di zucchero greggio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2235/81.

Regolamento (CEE) n. 560/82 della commissione, del 10 marzo 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentaduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2041/81.

Regolamento (CEE) n. 561/82 della commissione, del 9 marzo 1982, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 562/82 della commissione, del 9 marzo 1982, relativo a diverse forniture di cereali e/o di riso a titolo di aiuto alimentare nel quadro del regolamento (CEE) n. 3723/81.

Regolamento (CEE) n. 563/82 della commissione, del 10 marzo 1982, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1208/81 ai fini della constatazione dei prezzi di mercato dei bovini adulti sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse.

Regolamento (CEE) n. 564/82 della commissione, del 10 marzo 1982, che fissa il prezzo massimo dello zucchero bianco da consegnare all'UNRWA per la prima gara parziale effettuata in virtù del regolamento (CEE) n. 434/82.

Regolamento (CEE) n. 565/82 della commissione, del 10 marzo 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 566/82 della commissione, del 10 marzo 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Pubblicati nel n. L 67 *dell'*11 *marzo* 1982.

(66/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del presidente della Società italiana autori ed editori

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1982, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 266, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il dott. Luigi Conte è stato nominato presidente della Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.) per il triennio 1982-84.

(1573)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manoni Monaldo, con sede in Filottrano (Ancona) è prolungata al 4 luglio 1981, Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manoni Monaldo con sede in Filottrano (Ancona) è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manoni Monaldo con sede in Filottrano (Ancona) è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dall'Istituto Grafico Silvio Basile Sud s.r.l. di Taranto è prolungata al 16 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comm, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, numero 675.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dall'Istituto Grafico Silvio Basile Sud di Taranto è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 dicembre 1979 al 16 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dall'Istituto Grafico Silvio Basile Sud s.r.l. di Taranto è prolungata al 14 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 12 Geri, con sede in Pistoia, è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 12 Geri di Pistoia, è prolungata al 29 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 12 Geri di Pistoia, è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Trapani Rosa di Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 2 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Trapani Rosa di Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Trapani Rosa di Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Meccanica Berzolari s.a.s. di S. Giovanni di Baiano, Spoleto, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 giugno 1979 al 25 dicembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Zanniello, officina meccanica e fonderia di Napoli, è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Zanniello, officina meccanica e fonderia di Napoli, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Class, con sede in Pistoia, è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Class, con sede in Pistoia, è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farmacotone, con sede in Ospiate di Bollate (Milano) e stabilimento a Caponago, è prolungata al 3 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farmacotone, con sede in Ospiate di Bollate (Milano) e stabilimento a Caponago, è prolungata al 1° febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cristalmeta, stabilimento di Codigoro (Ferrara), è prolungata al 17 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pietro Bellora con sede in Gallarate e stabilimento in Gallarate (Varese) e Somma Lombardo (Varese) è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elif in liquidazione con sede in Napoli e stabilimento in Benevento è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.a. in Vallemosso (Vercelli) e stabilimento in Vallemosso (Vercelli) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 maggio 1981 al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Talon, con sede legale in Milano e stabilimenti in Milano e Turate (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 agosto 1981 al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto 25 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio di Cagli di Maggi Lamberto & C., con sede e stabilimento in Cagli (Pesaro), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Farmol Safca, con sede in Gorle (Bergamo), è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Rondo con sede in Milano e stabilimento in Cilavegna (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta U.M.V. Utensili meccanica varia S.r.l. di Torino, è prolungata al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 25 gennaio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Generale delle Conserve Alimentari Cirio S.p.a., sede operativa di San Giovanni a Teduccio (Napoli) sede legale di Roma, stabilimenti Filiali ed unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale a San Giovanni a Teduccio (Napoli), Napoli, Vigliena (Napoli), Castellammare di Stabia (Napoli), Capua (Caserta), Aversa (Caserta), Piana di Monte Verna (Caserta), Mondragone (Caserta), Paestum (Salerno), Pagani (Salerno), Pontecagnano (Salerno), Sala Consilina (Salerno), Villafranca (Verona), Gardigiano Scorze (Verona), Catanzaro, Roma, Milano, Torino, Bologna, Porto Ercole (Grosseto), Firenze, Livorno, Sezze Romano, Vieste, Latina, Foggia, Venezia, Busto Arsizio, è prolungata al 26 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale del 26 gennaio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Generale delle Conserve Alimentari Cirio S.p.a., sede operativa di San Giovanni a Teduccio (Napoli) sede legale di Roma, stabilimenti Filiali ed unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale a San Giovanni a Teduccio (Napoli), Napoli, Vigliena (Napoli), Castellammare di Stabia (Napoli), Capua (Caserta), Aversa (Caserta), Piana di Monte Verna (Caserta), Mondragone (Caserta), Paestum (Salerno), Pagani (Salerno), Pontecagnano (Salerno), Sala Consilina (Salerno), Villafranca (Verona), Gardigiano Scorze (Verona), Catanzaro, Roma, Milano, Torino, Bologna, Porto Ercole (Grosseto), Firenze, Livorno, Sezze Romano, Vieste, Latina, Foggia, Venezia, Busto Arsizio, è prolungata al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Concerie Giacomo Juliani di Solofra (Avellino), è prolungata al 18 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Concerie Giacomo Juliani di Solofra (Avellino), è prolungata al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1982, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Promedo Sud, con sede e stabilimento in Fuorni-Salerno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione saalriale per il periodo dal 13 luglio 1981 al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1982, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giuffrida Francesco S.n.c. di Catania, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 aprile 1981 all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pininfarina con sede in Torino e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 24 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate, in tutto o in parte, con fondi statali, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate in tutto o in parte, con fondi statali, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1982, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elle Bi con stabilimento in Somma Vesuviana (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 gennaio 1981 al 7 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elle Bi con stabilimento in Somma Vesuviana (Napoli), è prolungata al 7 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, qiunto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1982, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elle Bi con stabilimento in Somma Vesuviana (Napoli), è prolungata al 9 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*); della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1620)

Con decreto ministeriale 4 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ducati Elettrotecnica Microfarad di Bologna, stabilimento di Bologna, è prolungata al 5 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ducati Elettrotecnica Microfarad di Bologna, stabilimento di Bologna, è prolungata al 4 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie e Smalterie Genovesi, con sede in Milano e stabilimento di Milano, è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Sorgato, sede e stabilimento di Novara, è prolungata all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. porcellane Richard Ginori, sede di Milano e stabilimento di Milano-Lambrate, è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, sede di Milano e stabilimento di Corsico (Milano), è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Industriali, sede di Milano e stabilimento di Laveno Mombello (Varese), è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1610)

Concessione del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano e stabilimento di Sparanise.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1982 viene disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Sparanise (Caserta), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1982.

(1609)

Scioglimento della società cooperativa a r.l. di mutuo soccorso « Angelo Pellegrini », in S. Demetrio nei Vestini, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1982 la società cooperativa a r.l., di mutuo soccorso « Angelo Pellegrini », in S. Demetrio nei Vestini (L'Aquila), costituita per rogito notaio dott. Lucresi Gino in data 25 settembre 1955, repertorio n. 5950, registro società n. 698, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dello art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Stefanucci Angelo.

(1540)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Elenco degli organismi esteri della C.E.E. autorizzati al rilascio di certificati di conformità alle prescrizioni delle direttive (CEE) n. 76/889 e 76/890 in materia di prevenzione ed eliminazione dei radiodisturbi e caratteristiche dei marchi adottati da alcuni degli organismi stessi.

Ai sensi del disposto degli articoli 3 dei decreti ministeriali in data 9 ottobre 1980 recanti disposizioni per la prevenzione e l'eliminazione dei radiodisturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili ed apparecchi analoghi nonché dagli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di starter, si rende nota la lista degli organismi esteri, notificati dagli altri Stati membri della Comunità economica europea, abilitati al rilascio di certificazione o attestazione di conformità degli apparecchi alle disposizioni emanate con i decreti sopra citati in attuazione delle direttive (CEE) n. 76/889 e n. 76/890.

Belgio:

Régie des Télégraphes et des Téléphone (RTT)
Tour Madou - 32ème étage
Place Madou, 1
1030 Bruxelles

Danimarca:

Generaldirektoratet for post og telegrafvaesnet Teletjenesten
Farvergade, 17
1007 Kobenhavn K

Repubblica federale di Germania:

Verband Deutscher Elektrotechniker e.V. (VDE)
Merianstrasse, 28
6050 Offenbach

Francia:

Laboratoire Central des Industries Electriques
Avenue du Gènèral Leclerc, 33
92260 Fontenay-aux-Roses

Lussemburgo:

non si avvale della facoltà

Olanda:

Naamloze Vennotschap tot Keuring van Elektrotechnische Materialen (KEMA)
Postbus 9035
6800 ET Arnhem

Si rende noto inoltre che la Repubblica federale tedesca e la Danimarca hanno adottato un marchio di conformità di cui si riportano le caratteristiche:

MARCHIO ADOTTATO DALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

MARCHIO ADOTTATO DALLA DANIMARCA

(1344)

MINISTERO DEI TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 59

Corso dei cambi del 25 marzo 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1312,300	1312,300	1312,20	1312,300	1312,25	—	1312,200	1312,300	1312,300	1312,30
Dollaro canadese	1070,200	1070,200	1070,50	1070,200	1070 —	—	1070,050	1070,200	1070,200	1070,20
Marco germanico	548,650	548,650	548,65	548,650	548,50	—	548,700	548,650	548,650	548,65
Fiorino olandese	495,500	495,500	495,70	495,500	495,25	—	495,550	495,500	495,500	495,50
Franco belga	29,052	29,052	29,06	29,052	29 —	—	29,060	29,052	29,052	29,05
Franco francese	210,260	210,260	209,80	210,260	210,25	—	210,330	210,260	210,260	210,25
Lira sterlina	2365,300	2365,300	2366 —	2365,300	2366 —	—	2365 —	2365,300	2365,300	2365,30
Lira irlandese	1907,500	1907,500	1908 —	1907,500	1908 —	—	1903 —	1907,500	1907,500	—
Corona danese	160,910	160,910	161,10	160,910	161 —	—	160,880	160,910	160,910	160,90
Corona norvegese	216,240	216,240	216,10	216,240	216,10	—	216,250	216,240	216,240	216,25
Corona svedese	223,270	223,270	223,28	223,270	223,25	—	223,300	223,270	223,270	223,30
Franco svizzero	688,740	688,740	689,25	688,740	689,25	—	688,840	688,740	688,740	688,75
Scellino austriaco	78,051	78,051	78,05	78,051	78 —	—	78,080	78,051	78,051	78,05
Escudo portoghese	18,700	18,700	18,58	18,700	18,60	—	18,550	18,700	18,700	18,70
Peseta spagnola	12,447	12,447	12,43	12,447	12,40	—	12,470	12,447	12,447	12,45
Yen giapponese	5,358	5,358	5,358	5,358	5,35	—	5,350	5,358	5,358	5,35
E.C.U.	1315,970	1315,970	—	1315,970	—	—	1315,970	1315,970	1315,970	—

Media dei titoli del 25 marzo 1982

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	38,675
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,550
» 5,50 % » » 1968-83	91,400
» 5,50 % » » 1969-84	83,500
» 6 % » » 1970-85	79,150
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	78,350
» 9 % » » 1975-90	76,100
» 9 % » » 1976-91	69,775
» 10 % » » 1977-92	76,875
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,050
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	62,650
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	87,775
» » » Ind. 1- 5-1979/82	99,700
» » » » 1- 5-1980/82	99,700
» » » » 1- 6-1980/82	99,725
» » » » 1- 7-1979/82	99,725
» » » » 1- 7-1980/82	99,750
» » » » 1- 8-1980/82	99,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	99,850
» » » » 1-10-1980/82	99,850
» » » » 1-12-1980/82	99,850
» » » » 1- 1-1980/83	99,950
» » » » 1-10-1980/83	99,725
» » » » 1- 9-1981/83	99,250
» » » » 1-10-1981/83	99,525
» » » » 1- 3-1981/84	98,725
» » » » 1- 4-1981/84	98,600
» » » » 1- 6-1981/84	98,925
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	99,500
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	99,625
» » » 15 % 1- 1-1983	97,075
» » » 18 % 1- 7-1983	99,425
» » » 12 % 1-10-1983	90,300
» » » 12 % 1- 1-1984	87,675
» » » 12 % 1- 4-1984	86 —
» » » 12 % 1-10-1984	80,825
» » Nov. 12 % 1-10-1987	99,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 marzo 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1312,250
Dollaro canadese	1070,125
Marco germanico	548,675
Fiorino olandese	495,525
Franco belga	29,056
Franco francese	210,295
Lira sterlina	2365,150
Lira irlandese	1905,250
Corona danese	160,895
Corona norvegese	216,245
Corona svedese	223,285
Franco svizzero	668,790
Scellino austriaco	78,065
Escudo portoghese	18,625
Peseta spagnola	12,458
Yen giapponese	5,354
E.C.U.	1315,970

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza 15 dicembre 1981, n. 16. Applicazione dei criteri per il reinsediamento delle popolazioni sinistrate a causa del terremoto del novembre 1980.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Vista l'ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69, con la quale sono state emanate le disposizioni generali per la attuazione del reinsediamento delle popolazioni sinistrate a causa del terremoto del novembre 1980;

Viste le successive disposizioni di ordine prevalentemente procedurale emanate al fine di consentire che le operazioni si svolgessero con la dovuta celerità, peraltro senza pregiudizio per i numerosi controlli tecnici ed economici;

Visto il parere del comitato tecnico consultivo in data 15 febbraio 1982;

Ritenuto:

che per l'urgenza dell'attuazione dell'operazione di reinsediamento delle popolazioni sinistrate i comuni concessionari hanno proceduto all'esecuzione di nuovi e maggiori lavori ancor prima dell'espletamento del procedimento per l'approvazione dei relativi elaborati tecnico-economici;

che si rende ora necessario pervenire all'urgente definizione di tali pendenze assicurando, al contempo, l'irrinunciabile verifica diretta ad accertare la necessità e congruità tecnico-economica delle soluzioni adottatte;

che a tale scopo appare opportuno incaricare gli uffici speciali regionali che possono provvedervi a mezzo della propria struttura tecnica, assicurando la più pronta conclusione delle opere di reinsediamento e delle relative incombenze tecnico-amministrative;

che per il caso in cui i comuni concessionari non risultino idonei, anche sotto l'aspetto solamente temporale, a definire i prescritti elaborati tecnico-economici si rende necessario disporre interventi sostitutivi;

che i criteri così individuati possono, opportunamente trovare applicazione anche per quel che riguarda gli interventi a mezzo di prefabbricati mobili (containers);

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788, in relazione all'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, così come modificato dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

Per quanto espresso nella superiore narrativa, i progetti di varianti e/o suppletivi dei nuovi e/o maggiori lavori occorrenti od occorsi per il compimento delle opere di cui consiste il reinsediamento delle popolazioni sinistrate, anche se realizzati a mezzo di prefabbricati mobili (tipo containers) sono approvati anche in sanatoria, dai capi degli uffici speciali regionali per il reinsediamento, competenti per territorio.

Art. 2.

Ai necessari riscontri tecnici sulla necessità e congruità tecnico economica dei nuovi e maggiori lavori provvedono in deroga alla diversa prescrizione precedentemente fissata, gli uffici speciali regionali, a mezzo delle proprie strutture tecniche.

A tal fine vengono subito individuate, con provvedimento del capo dell'ufficio speciale regionale le strutture tecniche ed i funzionari professionisti che vi sono preposti.

Art. 3.

Ove gli enti concessionari si manifestino inidonei a produrre tempestivamente gli elaborati tecnico-economici prescritti, alla redazione dei progetti di varianti e/o suppletivi si provvede a mezzo delle società convenzionate, su disposizione del capo dell'ufficio speciale regionale competente, che viene subito comunicata alle tre direzioni della gestione stralcio del commissariato straordinario.

Art. 4.

La presente ordinanza ha effetto immediato.

Napoli, addì 15 febbraio 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1611)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rettifica all'avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, a milleventicinque posti di direttore didattico.

Si conferma che nel supplemento ordinario n. 2 del Bollettino ufficiale n. 45/46 del 5 novembre 1981, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione è pubblicato il decreto ministeriale 31 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1981, registro n. 83, foglio n. 225, relativo all'approvazione della graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli a milleventicinque posti di direttore didattico in prova, di cui al decreto ministeriale 28 gennaio 1977.

Poiché la distribuzione di detto supplemento del Bollettino, ritardata per motivi tecnici, è in effetti avvenuta in questi giorni, il termine per eventuali impugnative della graduatoria in questione, decorre dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1630)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 9, IN NOVENTA VICENTINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale di Noventa Vicentina:

un posto di assistente della divisione di medicina;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Ospedale di Lonigo:

un posto di assistente di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Noventa Vicentina (Vicenza).

(230/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI NUORO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di urologia;
un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(231/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 85 del 27 marzo 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Azienda municipalizzata gas e acqua, in Bologna: Concorso pubblico, per prova pratica, a posti di operaio qualificato (gruppo VI) da adibire a mansioni di tubista-saldatore.

Associazione dei comuni - Ambito territoriale n. 27 - Unità socio-sanitaria locale « Valle Brembana », in Zogno: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di infermiere professionale e applicato.

Ospedali riuniti di Bergamo - Ente ospedaliero generale regionale: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di capo sala applicato/a e perforatore/trice.

Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di capo ripartizione personale.

Ente ospedaliero « Aiuto materno », in Palermo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di capo sala.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820870)